

*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIREZIONE GENERALE PER LE
INFRASTRUTTURE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA E INTERNA

Roma, 19 luglio 2002

**Alle Capitanerie di porto
LORO SEDI**

e, p.c. **Alle Autorità portuali
LORO SEDI**

**Al Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto – Sede**

**All'Assoporti
Corso Rinascimento, 24 – Roma**

**All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305 – Roma**

**A Confitarma
Piazza SS.Apostoli, 66 – Roma**

**A Fedarlinea
Piazza G.G.Belli, 2 – Roma**

**A Federagenti
Piazza G.G.Belli, 2 – Roma**

**TITOLO: PORTI
SERIE VIII**

**n. 16
prot. n. DEM3/1823**

OGGETTO: Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi.-

Il servizio di bunkeraggio rientra senz'altro tra quelli cui l'Ordinamento, anche ai sensi delle rilevanti disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità Europea (art.86.2), attribuisce particolare importanza a motivo, tra l'altro, dei considerevoli profili di sicurezza che lo caratterizzano. Ciò nondimeno, il settore non risulta esente dalla considerazione di principi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti, quali quelli in materia di concorrenza e mercato di cui alla legge n.287 del 1990, già oggetto della circolare n.520538 del 7 marzo 1997. Ciò premesso, questo Ministero, nell'ottica di contemperare l'opportunità di apertura del mercato a più operatori con la necessità della salvaguardia della sicurezza e la conseguente garanzia di alti standards di efficienza dei mezzi destinati all'espletamento del servizio, nonché di dare un assetto razionale ed omogeneo all'intera materia, ritiene di dover aggiornare le direttive impartite in passato, anche al fine di consentire a codesti Comandi l'individuazione di criteri predeterminati, obiettivi e non discriminatori per valutare le richieste di eventuali nuovi aspiranti fornitori del servizio.

Va innanzi tutto evidenziato che le diverse modalità di effettuazione dell'operazione di bunkeraggio presentano ciascuna proprie peculiarità di ordine tecnico-metodologico, cui consegue un proprio, distinto, grado intrinseco di sicurezza.

In tal senso, risulta evidente che (a parità di altre condizioni), il bunkeraggio da impianto fisso su banchina o quello tramite bettolina, risultano più sicuri di quello tramite autobotte, che espone l'ambito portuale non solo alla "circolazione" di prodotto pericoloso, ma anche alla circolazione di automezzi, con conseguente innalzamento del rischio di incidenti. Tale ultima modalità potrà pertanto essere autorizzata (previo parere della commissione locale ex art.48 reg.nav.mar. integrata da un rappresentante dell'autorità portuale, ove istituita), solo quando dettagliate e motivate prescrizioni stabilite dall'autorità marittima sulla base dei requisiti generali di cui alle linee guida allegate, nonché delle specifiche caratteristiche e necessità del singolo porto, consentano di eliminare dall'operazione ogni possibile rischio di incidente o di inquinamento; in caso contrario, l'operazione potrà legittimamente non essere autorizzata, con provvedimento adeguatamente motivato.

Con la fattiva collaborazione del Ministero dell'interno e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, sono state inoltre redatte le allegate linee guida sulla base delle quali codesti Comandi vorranno emanare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente, un "Regolamento del servizio" che rechi norme e prescrizioni tecniche necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni nel porto di competenza.

A. Bunkeraggio a mezzo bettolina

La competenza per il rilascio della concessione, ai sensi degli articoli 66 del Codice della navigazione e 60 del relativo regolamento, spetta all'autorità marittima; tuttavia al fine di improntare il procedimento al principio di leale collaborazione tra le autorità preposte all'amministrazione del porto, nei porti sede di autorità portuale il rilascio della concessione deve avvenire sentita quest'ultima.

Per ottenere la concessione deve essere presentata domanda in carta legale all'autorità marittima competente. Nella domanda vanno dichiarati:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza se persona fisica, denominazione o ragione sociale, sede, nome e cognome del legale rappresentante se società;
- 2) nome e cognome dell'eventuale procuratore;
- 3) numero dei dipendenti e relative mansioni;
- 4) numero e tipo di mezzi nautici destinati al servizio, e titolo del possesso o della detenzione (proprietà, noleggio etc.);
- 5) durata della concessione richiesta, in relazione al livello degli investimenti effettuati;
- 6) il possesso, anche autocertificato, se consentito, dei requisiti prescritti.

Per ottenere la concessione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) capacità professionale attestata dalla struttura dell'impresa nonché dall'attività svolta negli ultimi tre anni nel settore del trasporto marittimo dei prodotti petroliferi;

- 2) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio o nel registro delle imprese presso le camere di commercio;
- 3) capacità tecnica consistente nella disponibilità, per un periodo non inferiore alla durata della concessione, dei mezzi navali da destinare al servizio, conformi alle relative norme in materia di sicurezza e nell'ottica di un progressivo miglioramento del livello di qualità tecnica, nonché nella disponibilità di personale marittimo con esperienza di navigazione a bordo delle navi cisterna che deve
 - essere addestrato alla movimentazione di prodotti petroliferi e alla conservazione della qualità dei medesimi;
 - essere inquadrato con contratto di lavoro le cui condizioni economiche e normative non siano inferiori a quelle del contratto di lavoro applicato nel settore bunkeraggio;
 - essere in possesso di certificato STCW 95;
- 4) capacità finanziaria rilevabile, per l'impresa individuale, dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e per le società da un patrimonio netto non inferiore a 500.000 euro certificato dal presidente del collegio sindacale;
- 5) assenza di procedure concorsuali;
- 6) assenza di condanne per delitti puniti con pena superiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- 7) non essere destinatario di misure di prevenzione ai sensi della vigente normativa;
- 8) idonea copertura assicurativa per i danni derivanti dall'espletamento del servizio, ivi compresa la copertura P & I per i danni da inquinamento marino.

I requisiti devono perdurare per tutta la concessione e la loro sussistenza può essere verificata dall'autorità marittima nell'ambito dei poteri di vigilanza sull'attività.

La concessione viene rilasciata per un periodo determinato dall'autorità concedente sulla base del livello degli investimenti effettuati e comunque, di norma, non inferiore a due anni.

Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone annuo calcolato sulla base dell'importo di 0,50 euro per ogni tonnellata di stazza netta dei mezzi navali complessivamente destinati allo svolgimento del servizio. Il canone è aggiornato annualmente secondo le modalità determinate per le concessioni di beni del demanio marittimo.

Il concessionario è tenuto a prestare idonea cauzione, anche sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa con società di rilevanza nazionale o internazionale, che non può essere inferiore a 2.500 euro.

Può essere dichiarata la decadenza del concessionario, con le modalità di cui all'art.47 del Codice della navigazione, nei seguenti casi:

- a. perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio della concessione;

- b. omesso pagamento del canone annuale;
- c. abusiva sostituzione nell'esercizio della concessione;
- d. inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento;
- e. mancato esercizio della concessione.

Le tariffe del servizio e le loro eventuali variazioni vanno comunicate con congruo anticipo al comandante del porto.

Le operazioni di rifornimento a mezzo bettoline devono essere precedute dall'autorizzazione dell'autorità marittima su richiesta formulata via radio dal comandante della bettolina.

B. Bunkeraggio a mezzo oleodotto (deposito) e a mezzo distributore fisso su banchina -

Le concessioni demaniali marittime per l'installazione di depositi di prodotti petroliferi in ambito portuale, disciplinate dall'art.18 della legge n. 84 del 1994, sono rilasciate, ai sensi degli articoli 104 e 105 del d.lgs. n.112 del 1998, dall'autorità portuale o, dove non istituita, dall'autorità marittima.

Le concessioni demaniali marittime per l'installazione dei distributori fissi in banchina, disciplinate dall'art.36 del codice della navigazione, sono rilasciate dall'autorità portuale o, dove non istituita, dall'autorità marittima o dalla regione a seconda che si tratti di porto di rilevanza nazionale o regionale.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, pronunciatisi sull'attuale livello di concorrenza nel settore, ha raccomandato che le autorità competenti in materia verifichino il numero e la titolarità delle concessioni con l'obiettivo di eliminare le situazioni di monopolio derivanti da una "inefficiente allocazione delle concessioni" relativa agli impianti ed ai depositi di carburante.

La presente circolare sostituisce tutte le disposizioni amministrative e tecniche attualmente in vigore in materia di servizio di bunkeraggio.

Il Direttore generale
Dott. Massimo Provinciali